

L'art. 6 comma 4° della L. 537/1993, come modificato dall'art. 44 della L. 724/1994) prevede che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa con la Pubblica Amministrazione debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, per consentire il mantenimento dell'originario sinallagma contrattuale. Giurisprudenza ormai consolidata prevede che non sono ammesse limitazioni o riduzioni pattizie, essendo tale norma stata qualificata "norma speciale" rispetto all'art. 1664 c.c. (cfr. TAR Campania, Salerno, I, 5.10.2007 n. 2056; CS, V, 6.9.2007 n. 4679; TAR Catania, III, 22.6.2007 n. 1092; TAR Puglia Lecce, II, 23.5.2006 n. 2958). Ogni altra affermazione limitativa (come quella contenuta da TAR Sardegna n. 104 del 1.2.2002, che consentiva un'alea contrattuale) è stata riformata dal CS V n. 916 del 19.2.2003.

Coerentemente, riconoscendo natura "cogente ed inderogabile" al succitato precetto, che sancisce l'obbligo alla revisione del prezzo, la giurisprudenza gli ha conferito valore di norma imperativa, con "sostituzione automatica" delle eventuali difformi volontà contrattualizzate (vedasi CS, V, 16.5.2003 n. 3373; V, 8.5.2002 n. 2461; V, 20.5.2002 n. 2712).